

## FAQ Consigliera di fiducia

L'Ufficio della Consigliera di Fiducia dell'Ospedale Policlinico San Martino ritiene di fare cosa gradita nel pubblicare i quesiti che vengono più soventemente posti, in modo da poter permettere alle persone interessate di rendersi conto se la situazione da loro vissuta possa essere di competenza della stessa e comunque di conoscere le modalità con cui la stessa opera.

Si rinvia comunque al contenuto del Codice di Condotta per la Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori ([http://admin.ospedalesanmartino.stage.dts/components/com\\_publiccompetitions/includes/download.php?id=505:codice-di-condotta.pdf](http://admin.ospedalesanmartino.stage.dts/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=505:codice-di-condotta.pdf)) i cui principi e norme si applicano a tutti/e i/le dipendenti e a tutti coloro che svolgono attività lavorativa, di studio e di ricerca presso l'Ospedale Policlinico San Martino.

### **In quali casi si può richiedere l'intervento della Consigliera di fiducia?**

Nei casi in cui la persona interessata sia oggetto di discriminazioni, molestie, mobbing, molestie sessuali o comunque lamenti un disagio lavorativo.

### **Cosa si intende per comportamento discriminatorio?**

Sono discriminatori tutti quei comportamenti esplicitamente o implicitamente volti a trattare in modo diseguale situazioni che dovrebbero essere trattate paritariamente o determinati dal fatto che il soggetto coinvolto appartenga ad una determinata categoria o presenti una determinata caratteristica.

### **Tutti i comportamenti discriminatori sono vietati?**

La Legge vieta esplicitamente i comportamenti discriminatori determinati dal credo religioso, dalle convinzioni personali, dall'origine etnica, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere e dall'età.

Qualunque altro comportamento che violi la libertà e la dignità di una persona deve ritenersi potenzialmente discriminatorio, come ad esempio l'abuso della posizione gerarchica.

### **La Consigliera di fiducia interviene anche in caso di molestie e molestie sessuali?**

Le molestie morali e le molestie sessuali sono assimilate dalla Legge ai comportamenti discriminatori e pertanto rientrano tra i casi di cui la Consigliera di fiducia può occuparsi.

### **La Consigliera di fiducia si occupa anche di mobbing?**

IL mobbing si configura come una molestia morale e/o psichica protratta nel tempo che incida sull'integrità psico-fisica delle persone. Anche questi casi sono di competenza della Consigliera di fiducia.

### **Posso rivolgermi alla Consigliera anche solo per un consiglio o una informazione?**

La Consigliera di fiducia è a disposizione per qualsiasi necessità inerente le materie di sua competenza, ivi compresi informazioni e/o consigli.

### **In cosa consiste l'intervento della Consigliera di fiducia?**

La Consigliera di Fiducia a seguito di segnalazione e su richiesta della persona interessata interviene al fine di favorire il superamento della

situazione di disagio e per ripristinare un sereno ambiente di lavoro. attraverso la **procedura informale** di cui all'art. 10 del Codice di Condotta.

Il proprio intervento ha quindi carattere esclusivamente conciliativo, di supporto e di consiglio.

In particolare la Consigliera di fiducia:

- a) Esamina il caso, fornendo all'interessata/o ogni utile informazione in relazione alla rilevanza ed alla gravità dei fatti, sulle possibili forme di tutela, anche giurisdizionali, previste dall'Ordinamento.
- b) Procede, in via riservata, all'acquisizione degli elementi e delle informazioni necessarie per la trattazione e la valutazione del caso, nel rispetto dei diritti sia della parte lesa che del presunto autore del comportamento vietato.
- c) D'intesa con la persona offesa, valuta l'opportunità di un confronto diretto, alla propria presenza con il/la presunto/a autore/ice del comportamento vietato al fine di promuovere la conciliazione e/o di superare il disagio lamentato.
- d) Dopo aver informato la parte lesa delle iniziative che intende assumere ed acquisito il suo consenso ad intraprenderle, comunica preventivamente ad entrambe le parti le soluzioni che intende attuare.
- e) Può riferire, con l'assenso della persona interessata, al/alla Direttore/ice dell'UO Risorse Umane.

Nessuna iniziativa può comunque essere intrapresa dalla Consigliera

senza il consenso della persona offesa.

**La segnalazione del caso alla Consigliera di fiducia può essere ritirata?**

La persona offesa può recedere dalla propria richiesta di procedura informale in ogni momento.

**I fatti denunciati alla Consigliera di fiducia vengono a conoscenza dell'Amministrazione?**

La Consigliera di fiducia è tenuta alla rigorosa riservatezza sui casi portati alla sua attenzione.

È peraltro del tutto ovvio che nel caso in cui la persona interessata non consenta alla Consigliera di interpellare il soggetto che ha posto in essere la molestia o la discriminazione e, ove occorra, il/la Responsabile dell'Ufficio o Servizio di cui quest'ultimo fa parte, la procedura non potrà essere iniziata o proseguita.

Tutte le persone interessate alla soluzione dei casi sottoposti alla Consigliera di fiducia sono comunque tenute al segreto sui fatti e le notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione dei casi stessi.

La persona che ha sporto denuncia e gli eventuali testimoni verranno tutelati dall'Amministrazione da qualsiasi forma di ritorsione e penalizzazione.

**La Consigliera di fiducia si occupa anche di casi inerenti la violazione dei principi in materia di benessere organizzativo?**

Per benessere organizzativo si intende comunemente la capacità dell'organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico,

psicologico e sociale dei lavoratori a tutti i livelli e ruoli.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni debbono attivarsi per realizzare e mantenere il benessere organizzativo, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita e delle prestazioni.

Tra queste una particolare attenzione deve essere rivolta alle condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora e alla creazione di un clima organizzativo che favorisca gli scambi, la trasparenza e la visibilità dei risultati del lavoro, in ambienti dove venga posta adeguata attenzione ai rapporti tra le persone e allo sviluppo professionale.

La Consigliera di fiducia, occupandosi della tutela delle persone vittime di molestie e discriminazioni, ha quindi competenza anche in materia di benessere organizzativo, limitatamente ai rapporti tra le persone o, più in generale, alle condizioni emotive dell'ambiente lavorativo.

### **Come può essere contattata la Consigliera di fiducia?**

La Consigliera di fiducia può essere contattata telefonicamente al seguente numero:

**338 4958342**

O al seguente indirizzo mail: [consigliera.fiducia@hsanmartino.it](mailto:consigliera.fiducia@hsanmartino.it)

richiedendo un appuntamento e possibilmente anticipando il problema per cui si richiede il suo intervento.

Verrà risposto in tempi brevi, per concordare il giorno e l'ora dell'appuntamento.